



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"
Via Bellini, 16 – 00198 Roma

Il Presidente dell'Accademia

Vista la legge 21.12.1999 n. 508;

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132;

Visto in particolare l'art. 14;

Visto lo Statuto dell'Accademia, approvato con D.D. n. 706 del 19-12-2006;

Visti in particolare gli artt. 23 e 25;

Attesa la necessità di approntare un regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Organo e dell'Istituzione, nel perseguimento degli obiettivi istituzionali della stessa;

Vista la deliberazione n. 165 del 21-2-2012 del C.d. A. dell'Accademia con la quale viene approvato il regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Emana
il seguente:

Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Art. 1 ***(Composizione)***

La composizione del Consiglio di Amministrazione e i requisiti di designazione in qualità di componente sono definiti dall'art. 25 dello Statuto di autonomia.

Può essere designato in Consiglio di Amministrazione il docente scritturato che abbia stipulato con l'Amministrazione contratto di collaborazione di durata almeno annuale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica dal momento dell'insediamento e fino alla scadenza dell'intero organo.

Decade da componente del Consiglio di Amministrazione il docente con contratto a tempo indeterminato che, per collocamento a riposo, trasferimento ovvero qualsiasi altra motivazione, non presta più servizio, anche temporaneamente, presso l'Accademia.

Decade da componente del Consiglio di Amministrazione il docente a contratto che, per l'anno accademico successivo, non abbia avuto il rinnovo dell'incarico, dovendo in ogni caso lo stesso garantire la propria presenza per l'anno accademico per il quale l'ultimo contratto è stato stipulato.

Parimenti decade da componente del Consiglio di Amministrazione lo studente designato che termini il corso di studi, ovvero abbandoni o, per qualsiasi altra motivazione, non risulti tra gli studenti regolarmente iscritti all'Accademia.

È destituito da componente del Consiglio di Amministrazione il docente, ovvero lo studente, che



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"
Via Bellini, 16 - 00198 Roma

incurra in sanzioni disciplinari o in condanne che comportino incompatibilità con il ruolo di consigliere di amministrazione.

Art. 2
(Attribuzioni e competenze)

Le attribuzioni e le competenze del Consiglio di Amministrazione sono definite dalle norme legislative e regolamentari che ne fanno espresso riferimento, dall'art. 25 dello Statuto di autonomia e da ogni altro regolamento interno che ne faccia espresso richiamo.

Le attribuzioni e le competenze del Consiglio di Amministrazione non sono delegabili.

Per l'espletamento delle funzioni e compiti suoi propri, il Consiglio di Amministrazione può istituire gruppi di lavoro ovvero di supporto su specifiche tematiche, regolamentandone costituzione, prerogative e limiti.

Art. 3
(Presidente)

Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Accademia.

Il Presidente esercita le attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dai regolamenti. È organo propulsivo e propositivo dell'azione dell'organo, relativamente agli indirizzi di programmazione, gestione e di azione amministrativa e inoltre:

1. convoca e presiede il Consiglio, fissandone l'ordine del giorno;
2. riconosce la validità della seduta;
3. dichiara aperta e chiusa la seduta e ne dirige la discussione;
4. firma il verbale della seduta insieme al segretario verbalizzante;
5. effettua le comunicazioni all'organo, rispetto alle quali non si discute né si delibera;
6. adotta i regolamenti interni previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
7. emana il Regolamento degli Studenti, deliberato dal Consiglio Accademico;
8. promuove ogni attività tesa al potenziamento del patrimonio dell'Accademia.

In caso di necessità o urgenza il Presidente adotta con atto monocratico i provvedimenti necessari, urgenti e indifferibili di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica dell'organo nella prima seduta utile.

Il Presidente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto di Autonomia, può delegare un Vice Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, ad esclusione del Direttore. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. L'esercizio vicario può essere esercitato esclusivamente nelle funzioni espressamente previste in capo al Presidente da leggi, regolamenti, statuto e dal presente regolamento di funzionamento.

Il Presidente presenta al Consiglio, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione sullo stato dell'Istituzione e sugli obiettivi raggiunti in riscontro alla programmazione deliberata in Consiglio.

Il Presidente risponde dell'adempimento delle delibere del Consiglio di Amministrazione.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"
Via Bellini, 16 – 00198 Roma

Art. 4
(Segretario verbalizzante)

Il Consiglio di Amministrazione individua tra i suoi membri e/o i Direttori amministrativi in servizio presso l'Accademia il segretario verbalizzante.

Il segretario ha il compito di redigere il verbale delle riunioni, firmarlo congiuntamente al Presidente e siglarlo su ciascuna pagina.

Cura e garantisce, dopo l'approvazione, la trasmissione del verbale agli uffici competenti all'esecuzione delle deliberazioni dell'organo nonché la sua pubblicazione all'Albo e sul sito web dell'Accademia, unitamente agli allegati.

I verbali delle sedute sono approvati nella seduta successiva; in ogni caso le deliberazioni sono immediatamente esecutive, previa sottoscrizione del Presidente.

I verbali devono essere progressivamente numerati a partire dall'insediamento dell'organo e indicare la data e il luogo della riunione, i nominativi dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, il segretario verbalizzante, l'ora di apertura e l'ora di chiusura della seduta, in caso di votazioni le modalità e l'esito delle stesse, inclusi gli astenuti.

Le deliberazioni devono indicare numero progressivo e data.

I verbali del Consiglio sono conservati in apposito registro, numerato e vidimato dal Direttore Amministrativo.

Gli allegati e la documentazione di supporto alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, siglati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono conservati, ordinati in ragione delle sedute di riferimento, in apposito fondo d'archivio e rimangono a disposizione dei consiglieri di amministrazione.

In sede di approvazione del verbale non può essere opposta alcuna eccezione di merito sulle proposte già approvate o respinte. Ciascun componente può chiedere che sia rettificato il riassunto e/o le proprie dichiarazioni relative al proprio intervento nella discussione.

Il verbale si approva quindi con le eventuali rettifiche, esso ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso.

Art. 5
(Convocazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

In tal caso, il Presidente è tenuto alla convocazione entro i 15 giorni successivi dal ricevimento della richiesta, ponendo all'ordine del giorno l'argomento ovvero gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene effettuata di norma almeno 5 giorni prima della seduta. Tale termine può essere ridotto, in caso d'urgenza.

La convocazione può avvenire per posta elettronica, fax o fonogramma, raccomandata a mano e nei casi di urgenza a mezzo telegramma, fax ovvero fonogramma, purché la stessa sia fatta pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

La convocazione deve indicare il giorno e l'ora della riunione, da tenersi presso la sede dell'Accademia.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"
Via Bellini, 16 – 00198 Roma

La mancata convocazione anche ad uno solo dei componenti rende nulla la seduta, salvo che il componente non convocato partecipi comunque alla seduta.

Art. 6

(Ordine del giorno. Istruttoria ed esecuzione delle deliberazioni)

L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente dell'organo.

In apertura di seduta l'organo collegiale può chiedere, all'unanimità dei componenti, di inserire eventuali altri argomenti all'ordine del giorno.

Almeno dieci giorni prima della data della seduta, il Presidente rende disponibile alla Direzione Amministrativa l'ordine del giorno per l'istruttoria preliminare, anche al fine di acquisire preventivamente dal Direttore Amministrativo e dal Direttore di Ragioneria i rispettivi pareri previsti dalle norme e dai regolamenti.

Eventuali pratiche che rivestano il carattere dell'urgenza e dell'eccezionalità potranno essere introdotte, in deroga ai limiti sopra menzionati, solo previa autorizzazione scritta del Direttore Amministrativo.

Almeno tre giorni prima della data della seduta, il Presidente rende disponibile ai consiglieri la documentazione concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono trasmesse, a cura del segretario verbalizzante, agli uffici competenti con la prescrizione di "Dare esecuzione". Tale forma di trasmissione delle deliberazioni tiene luogo ad ogni effetto della trasmissione degli estratti di verbale, salvo che il particolare procedimento trattato imponga, formalmente, l'acquisizione da parte degli uffici, dell'estratto del verbale.

Art. 7

(Validità delle riunioni)

L'adunanza è valida se interviene la maggioranza (metà + 1) dei componenti.

Le sedute sono pubbliche, salvo il Consiglio sia chiamato a discutere di argomenti riservati ovvero riguardanti questioni aventi carattere personale ovvero tutelato dalle vigenti disposizioni in materia di privacy.

Di norma, hanno diritto di parola i soli componenti del Consiglio.

Su proposta del Presidente, però, l'organo collegiale può consentire l'intervento di esperti o tecnici, anche esterni, allo scopo di chiarire gli argomenti oggetto di deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Art. 8

(Discussione)

Gli argomenti in discussione sono di norma illustrati dal Presidente il quale potrà affidare tale compito ad un consigliere.

I consiglieri che vogliono intervenire devono chiedere la parola ed attendere che il Presidente li autorizzi a parlare.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"
Via Bellini, 16 – 00198 Roma

L'intervento deve riguardare esclusivamente l'argomento in discussione e deve essere mantenuto di norma nel limite di tempo di cinque minuti con possibilità di una breve replica.

I consiglieri possono presentare nel corso della discussione proposte riguardanti l'argomento in discussione che debbono essere messe in votazione.

Per tutti gli argomenti per le cui determinazioni è necessaria una valutazione tecnica il Presidente curerà la preventiva acquisizione dei prescritti pareri obbligatori degli altri organi collegiali.

Tali pareri dovranno far parte della documentazione agli atti.

Art. 9 (Votazione)

Al termine di ogni discussione, il Presidente pone in votazione la deliberazione.

Non è consentito votare, e quindi deliberare, su argomenti non posti all'ordine del giorno ovvero sotto la dicitura "varie ed eventuali".

La votazione si effettua, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano.

Si ammette la votazione segreta se richiesta da almeno un terzo dei componenti presenti.

In questa ipotesi vengono nominati, prima delle operazioni di voto, due scrutatori tra i componenti del consiglio che provvedono a predisporre le relative schede e a effettuare lo spoglio dei voti.

Le delibere sono approvate quando ricevono il voto favorevole di almeno la metà + 1 dei partecipanti alla votazione.

Qualora il numero dei partecipanti sia dispari, si effettua, ai fini della validità della deliberazione, l'arrotondamento all'unità inferiore.

Nel numero dei partecipanti alla votazione non si computano gli astenuti.

In caso di parità di voti favorevoli e sfavorevoli prevale il voto del Presidente nelle votazioni a scrutinio palese.

Nessun consigliere può prendere parte alla discussione o al voto su questioni che lo riguardano direttamente, o che interessino parenti e/o affini entro il quarto grado; in tal caso lo stesso si allontana dalla sala della riunione e non è computato nel quorum per la validità della specifica deliberazione.

Art. 10 (Pubblicità)

I verbali dopo l'approvazione vengono affissi all'albo del Accademia e pubblicati sul sito web, salvo i casi in cui gli stessi contengano informazioni ovvero dati protetti dalle vigenti disposizioni in materia di privacy, e gli originali conservati in apposito registro custodito dal Presidente.

I componenti accedono al registro dei verbali previa richiesta al Segretario verbalizzante e senza ulteriori adempimenti. L'accesso per chiunque altro vi abbia interesse avviene secondo quanto stabilito dal regolamento di cui alle legge 241/90 e successive modificazioni.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"
Via Bellini, 16 – 00198 Roma

Art. 11
(Revisioni e modifiche)

Decorso un triennio dall'approvazione, il Consiglio di Amministrazione verifica l'efficacia del presente regolamento e provvede alle modifiche ovvero revisioni necessarie.

In seguito, modifiche al presente regolamento possono essere richieste dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

Le eventuali modifiche sono elaborate e deliberate secondo le procedure previste dal D.P.R. 28.02.2003 n. 132.

Art. 12
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo dell'Accademia e sul sito web.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Roma, li 19/03/2012

Il Presidente dell'Accademia
Dott. Giovanni Minoli